194/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79816**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX (**C.F. omissis), nata a omissis l' omissis e residente in omissis, Via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alfredo Morrone (C.F. MRRLRD65A24D086U; pec: alfredomorrone@ordineavvocatiroma.org; fax: 06-56561481) ed elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso, presso il suo studio sito in Roma, via Emilio De' Cavalieri, n. 11;

ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù dell'incarico conferito dal Direttore generale Organizzazione, dal dott. Roberto BERNARDI (C.F. BRNRRT69L24H501K), Dirigente del Servizio III della medesima Direzione generale, e dal Dott. Giorgio PADULA (C.F. PDLGRG68P30H224F), Funzionario Amministrativo e Gestionale, Area Funzionari, entrambi in servizio presso la Direzione Generale Organizzazione, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Roma, in via del Collegio Romano, n. 27, 00186 Roma, ed ivi domiciliato (PEC: *dg-or.servizio3@pec.cultura.gov.it*);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F: 80078750587) con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti rilasciata il 23 gennaio 2023 per atto Notaio Roberto Fantini (Rep.n.37590 racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n.29, e che dichiara, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

- resistenti -;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 9.4.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Alfredo Morrone per la parte ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., e il Dott. Giorgio Padula per il Ministero, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 15.12.2022 parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere – previa declaratoria di illegittimità del silenzio -rifiuto sull'istanza di ricalcolo, formatosi a seguito di diffida – la condanna dell'I.N.P.S. per quanto di competenza al ricalcolo della pensione n. 50463132 della ricorrente, ricomprendendo il periodo di servizio prestato in fuori ruolo per complessivi otto anni, dall'1.9.1996 al 31.8.2004, dalla decorrenza del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con

tutti i conseguenziali effetti e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

1.1 In punto di fatto rappresenta che:

a. la ricorrente è stata dipendente, dal 1977, della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto, del Ministero dei Beni Culturali con le mansioni di funzionario di IX qualifica (C3);

b. nel 1982, la stessa è stata comandata all'Istituto Centrale per il Catalogo, in Roma, pur rimanendo in organico a Venezia;

c. successivamente, in forza del decreto ministeriale D.I. 1° agosto 1996 (doc. 2), è entrata in aspettativa fuori ruolo, ai sensi della legge 27 luglio 1962 n. 1114, per il periodo dall'1.9.1996 al 31.8.2000;

d. con decreto ministeriale D.I. 11 maggio 2000 (doc. 3), il collocamento fuori ruolo veniva, successivamente, prorogato dall'Amministrazione per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2004;

e. ne conseguiva la permanenza fuori ruolo per complessivi otto anni, dall'1.9.1996 al 31.8.2004. Nel corso di tale periodo, la ricorrente assolveva direttamente ai propri obblighi contributivi e previdenziali, come si evince dalle quietanze di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pagamento e dalle comunicazioni con le Amministrazioni(doc. 4 e doc. 4-*bis*);

f. il 7 maggio 2019, la ricorrente presentava domanda per ottenere pensione diretta ordinaria di vecchiaia, che veniva corrisposta con decorrenza dal 12 ottobre 2018;

g. tuttavia, la pensione non include(va) il calcolo deli oneri contributivi versati negli otto anni di aspettativa fuori ruolo (doc. 5), durante i quali tutti i contributi prescritti dalla legge erano stati versati;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

h. con formale comunicazione trasmessa a mezzo posta certificata del 16 giugno 2021, il patronato ACLI, in nome e per conto della ricorrente, presentava domanda di riliquidazione della pensione diretta comprensiva dei periodi riscattati, allegando tutte le quietanze dei versamenti relativi alle annualità non riconosciute (doc. 6);

i. non essendo tale domanda stata riscontrata da parte dell'ente, con mail del 30 agosto 2021, la ricorrente diffidava l'INPS. A seguito di ulteriore richiesta (mail del 19 settembre 2022, doc. 7), con mail del 15 novembre 2022, la filale Roma Nord Ovest Flaminio rappresentava che la domanda era stata assegnata alla filiale di Roma Montesacro (doc. 8);

1.2 In punto di diritto:

I. Richiamati gli artt. 2 l. n. 1114 del 1962 e 57 D.P.R. n. 3 del 1957, osserva che tali norme si applicano, per il rimando di cui all'art. 59 del medesimo D.P.R. n. 3 del 1957, anche per gli impiegati fuori ruolo;

IV. dalla documentazione prodotta, tali oneri non sono stati, in tesi erroneamente, computati, sicché la ricorrente ha diritto al ricalcolo della pensione.

1.3 In conclusione, chiede quanto riportato sopra (paragrafo 1).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 2.2.2024, l'I.N.P.S. ha rappresentato che:

a. l'Istituto provvede a calcolare e liquidare la pensione spettante sulla base delle voci stipendiali certificate, dall'Ente datore di lavoro (prima con modello PA04 oggi mediante procedura "*passweb*", che si assume la responsabilità della veridicità dei dati relativi alla posizione giuridica ed economica del dipendente, sicché non appare sussistente la legittimazione sostanziale del resistente Istituto ad effettuare modifiche o correzioni della retribuzione certificata;

b. nel caso di specie spettava al Mibac, annotare la contribuzione volontaria nel prospetto dei servizi utili per determinazione della base pensionabile;

c. gli unici servizi utili certificati dal Mibac sono quelli trasfusi nella determinazione n RMF103202002118, nella quale è espressamente annotato che: "*La pensione è stata determinata sulla base dei flussi contributivi DMA e documenti trasmessi dall'ente datore di lavoro*";

3.2 in conclusione chiede di rigettare il ricorso e la domanda perché infondate in fatto e diritto, con il favore delle spese.

3. In esito all'udienza del 14.2.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 15.2.2024, n. 32/2024, ordinava:

- l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*;
- alla parte ricorrente di depositare, nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, le prove dell'avvenuta notifica all'I.N.P.S. del decreto di fissazione di udienza e del ricorso introduttivo;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- all’I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza,

e fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 16.10.2024.

4. In esito all’udienza del 16.10.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 17.10.2024, n. 160/2024, ordinava il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire all’I.N.P.S. di completare le verifiche sulla documentazione pertinente trasmessa dal Ministero della cultura e ad entrambe le parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, e fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza odierna.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Nessuna parte ha dato seguito all’ordinanza.

6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere – previa declaratoria di illegittimità del

silenzio - rifiuto sull'istanza di ricalcolo, formatosi a seguito di diffida – la condanna dell'I.N.P.S. per quanto di competenza al ricalcolo della pensione n. 50463132 della ricorrente, ricomprendendo il periodo di servizio prestato in fuori ruolo per complessivi otto anni, dall'1.9.1996 al 31.8.2004, dalla decorrenza del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero. Infatti, come si illustrerà di seguito, emerge dagli atti che l'Inps è in possesso della documentazione sufficiente e necessaria ai fini del decidere, già trasmessa dal Ministero, sicché non vi è questione sulla parte di documentazione originata dal Ministero, con conseguente difetto di legittimazione passiva in questa sede.

4. Nel merito il ricorso è fondato.

A seguito del deposito della documentazione parte del Ministero, in particolare della relazione del Segretariato regionale per il Veneto in data 25 marzo 2024, emerge che la documentazione relativa al servizio prestato e alla contribuzione per cui è causa

è stata trasmessa all'I.N.P.S. (cfr. all. O alla relazione in data 25.3.2024 in allegato 4 alla memoria di costituzione del Ministero).

Risulta pertanto destituito di ogni fondamento quanto dedotto dall'I.N.P.S. in ordine all'assenza di documentazione relativa al periodo per cui è causa. Né l'I.N.P.S. ha controdedotto o replicato alcunché in ordine a tale aspetto, una volta emerso dalle acquisizioni istruttorie che la documentazione necessaria era stata trasmessa dal Ministero; anzi, ha chiesto termine per completare le verifiche, ma alla data dell'odierna udienza il difensore dell'Istituto non era stato informato dagli uffici degli eventuali esiti di dette verifiche

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Conclusivamente, il ricorso è fondato integralmente e, pertanto, deve:

a. accogliersi il ricorso;

b. per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento tenendo conto anche della contribuzione relativa al servizio prestato in fuori ruolo dall'1.9.1996 al 31.8.2004, quale risultante dalla documentazione trasmessa dal Ministero della cultura (all. O alla relazione in data 25.3.2024 in allegato 4 alla memoria di costituzione del Ministero) e

condannarsi l'I.N.P.S. a riconoscere il diritto così accertato e al conseguente pagamento delle somme così determinate;

c. condannarsi l'I.N.P.S. a corrispondere le differenze dovute sui ratei di pensione già maturati a decorrere dal 2.10.2018.

6. Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo a decorrere dalla data sopra indicata e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., gli interessi legali ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n. 437/2020).

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche del comportamento processuale dell'I.N.P.S..

8. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della cultura;

b. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'I.N.P.S. a riconoscere, nei sensi di cui in motivazione, il diritto alla riliquidazione e al pagamento delle somme così determinate;

c. condanna l'I.N.P.S. a corrispondere le differenze dovute a decorrere dal 2.10.2018, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo nei sensi di cui in motivazione;

d. condanna l'INPS al pagamento delle spese legali che liquida in euro 4.000,00 (quattromila,00) oltre oneri di legge;

e. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.04.2025 12:56:11
GMT+02:00